

## **Le c.d. “cause premiali” nel patrocinio a spese dello Stato**

di Nicola Ianniello\*

-----

Il sussidio statale erogato agli avvocati a causa del covid19 non è risolutivo e l'avvocato, da ormai troppo tempo sofferente per la considerazione, così come comunemente avvertita, della sua prestazione professionale, saprà senza alcun dubbio riprendere il suo ruolo dignitosamente rilevante, anzi essenziale, nella sfera sociale.

Ciò ovviamente presuppone una attenzione da parte della magistratura.

E veniamo allora a quella che può essere una delle tante occasioni per affermare i propri diritti strettamente connessi al decoro della professione, e cioè un motivo di carattere giudiziario che è alla base del legittimo aumento dell'onorario dovutogli anche allorquando l'avvocato si trova a difendere a spese dello Stato.

Come è noto, l'**art. 82 del testo unico sulle spese di giustizia** dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Mentre per il settore penale l'**art.106bis** stabilisce che gli importi sono ridotti di un terzo (comma 606 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147), nel settore civile l'**art. 130** ne impone una dimidazione.

Ebbene, l'**art 4 d.m. n.55/14 modif con d.m. n.37/18 comma1 bis** prevede che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è **di regola** ulteriormente **aumentato del 30 per cento** quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con **tecniche informatiche** idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

Non conosciamo alcun avvocato che non possa fregiarsi della qualifica di “telematico” e riteniamo che oramai la massima parte di essi sono in grado di redigere atti con uso di tecniche informatiche e cioè idonee alla ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati: ciò avviene mediante i c.d. “collegamenti ipertestuali”, che consistono nella evidenziazione della parola interessata al richiamo di un documento o di un atto (citazione, comparsa costituzione e risposta, memorie art.183 cpc, iscrizioni a ruolo dei pignoramenti, opposizioni, reclami) per richiamare, con il tasto destro del mouse, la funzione “inserire il collegamento ipertestuale” e così selezionando il file contenente detto documento o atto in modo da poter finalmente visualizzare con un semplice click su quella parola (che apparirà di colore diverso e sottolineata), e consultarlo immediatamente, il documento citato nell'atto e allegato nella busta telematica.

Non sembra inutile in questa sede rammentare altre ipotesi di legittimi riconoscimenti di maggiorazioni dovute sugli onorari degli avvocati.

Ci riferiamo all'**art.4, comma 1-bis comma 6 del dm n.55/2014** , **come modificato dal dm n.37 del 2018** che prevede che *“nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attivit  precedentemente svolta”* ,ovverossia viene introdotto un incentivo deflattivo, volto da un lato a premiare l'avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale, dall'altra a sanzionare l'abuso del ricorso alla giurisdizione da parte dell'avvocato. Il compenso a riferimento   quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale e ci  a dire che va riconosciuto all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale – anche se non svolta – che un aumento del 25% di tale compenso.

In pi : in caso di c.d. *“soccombenza qualificata”* il **comma 8 dello stesso art. 4 rich. del dm n.55/2014** stabilisce che *“il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”*, ovveroossia il compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito pu  essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile laddove le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate; la norma prevede un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso che nel corso del giudizio sia stato capace di far emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte costituita.

In altre parole, si tratta di ipotesi nelle quali il difensore di una parte riesce a fare emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituenti e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo.

Si pensi, quindi, alle ipotesi, non rare, in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilit  ovvero perch  involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perch  non vi   stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

-----

\*(Avv. Nicola Ianniello presidente nazionale dell'A.N.V.A.G.-[www.anvag.it](http://www.anvag.it))